

RELAZIONE SUL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2021

all'Assemblea dei Soci della Pesaro Parcheggio srl

Premessa: Riferimenti ai principi generali che hanno guidato l'attività di revisione contabile per il periodo amministrativo 2021

Il principio di revisione ISA Italia 200 definisce gli obiettivi generali della revisione, che consistono principalmente nell'accrescere il livello di fiducia di tutti gli utilizzatori del bilancio circa la correttezza dello stesso e la sua conformità al dettato normativo.

I principi di revisione richiedono di acquisire una ragionevole sicurezza, ovvero un livello di sicurezza elevato ma non assoluto (reasonable assurance).

Il sottoscritto Revisore ha esplicitato la sua attività con: - giudizio professionale, ovvero ha utilizzato la sua formazione, l'esperienza ed i principi etici nel decidere in modo consapevole le linee di condotta appropriate alle circostanze dell'incarico; - scetticismo professionale, ovvero ha adottato un atteggiamento che ricomprende un approccio dubitativo ed una valutazione critica degli elementi probativi.

Il principio di revisione ISA Italia 701 prevede che siano aspetti chiave della revisione contabile quegli aspetti che, secondo il giudizio professionale del Revisore, siano stati maggiormente significativi nella revisione contabile del bilancio del periodo amministrativo in esame.

Riguardano generalmente le aree chiave ed a maggior rischio di bilancio, sulle quali concentrare gli sforzi di revisione.

Gli aspetti chiave della revisione sono stati scelti e comunicati ai responsabili delle attività di governance.

Il principio di revisione ISA Italia 300 individua gli aspetti chiave della pianificazione di revisione per ridurre i rischi ad un livello accettabilmente basso; in questi anni di pandemia Covid è necessario conoscere come si è mossa l'azienda durante la pandemia, cosa sia o meno riuscita a fare dopo la fase acuta della pandemia, quali siano le sue prospettive.

Alla base c'è la necessità della conoscenza dell'attività dell'azienda da parte del Revisore; a titolo esemplificativo e non tassativo, l'attività di conoscenza si è concentrata sui fattori economici del paese e delle condizioni del settore in cui opera l'impresa; sulle caratteristiche dell'impresa, i risultati passati e recenti, la sua posizione sul mercato; sul livello generale di competenza del personale addetto alle funzioni chiave; sulla struttura del sistema di controllo interno e la sua efficacia.

Il principio di revisione ISA Italia 315 prevede che il Revisore possa identificare e valutare i rischi di errori significativi a livello di bilancio attraverso la comprensione del settore di attività e della natura dell'impresa, il modo in cui la stessa è strutturata e finanziata, gli obiettivi e le strategie che persegue.



Il principio di revisione ISA Italia 320 tratta della responsabilità del Revisore nell'applicare la significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile del bilancio.

Il rischio di revisione è il rischio che il Revisore esprima un giudizio non appropriato nel caso in cui il bilancio sia significativamente errato. Il Revisore ottiene una ragionevole sicurezza acquisendo elementi probativi sufficienti ed appropriati a ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso.

La significatività esprime l'importanza e la rilevanza di alcuni elementi ai fini della contabilità e della revisione del bilancio; i giudizi sulla significatività vengono elaborati alla luce delle circostanze contingenti e sono influenzati dall'entità o dalla natura dell'errore, o da una combinazione di entrambe.

Gli errori, comprese le omissioni, sono considerati significativi se si può ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli stakeholders.

Nell'espletamento del suo incarico, il sottoscritto Revisore ha inteso la significatività non come un concetto statico, bensì ha ritenuto che debba seguire la dinamica evolutiva propria dell'attività di revisione; l'ha trattata come: - significatività nel suo complesso (overall materiality); - significatività operativa (performance materiality); - significatività per classi di operazioni, saldi contabili o informativa (ove è risultata applicabile).

* * * *

Controllo sugli adeguati assetti.

L'organo di controllo e revisione è chiamato a formulare un giudizio di ragionevolezza e coerenza circa l'adeguatezza degli assetti.

I riferimenti normativi a cui attenersi sono:

L'articolo 2086 Codice Civile (come modificato dall'articolo 375 del C.C.I.I.) , con decorrenza dal 16 marzo 2019, che prevede che: “ l'Imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita di continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale”.

L' articolo 2381 del Codice Civile che prevede al quinto comma che gli organi delegati debbano curare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile rispetto alla dimensione ed alla natura dell'impresa.

L' articolo 2403 del Codice Civile, che - nel definire i contenuti dell'attività di vigilanza dell'organo di controllo - prevede espressamente che il controllo si estenda



all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato ed al suo concreto funzionamento.

Ai sensi dell'articolo 14 C.C.I.I., comma 1, inoltre, " gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi".

Sul punto si è espresso anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con la norma di comportamento n. 11.1 " Prevenzione ed emersione della crisi", prevedendo che l'organo di controllo, ai sensi dell'articolo 2403 C.C., debba verificare che – tali assetti siano costantemente idonei al fine di assicurare la rilevazione tempestiva della crisi; - esprimendosi anche sull'efficacia degli strumenti contabili e delle procedure amministrative adottate in azienda al fine di prevedere l'andamento della gestione nel breve e medio termine e – di verificare regolarmente le condizioni di continuità aziendale.

Assonime si è pronunciata asserendo che l'assetto organizzativo è adeguato quando consente all'Amministratore di acquisire le informazioni, interne sulla gravità della crisi ed esterne sul mercato, sufficienti per assumere le decisioni necessarie.

Sulla base delle sopraelencate disposizioni legislative, risulta evidente che le scelte di merito sulle azioni da intraprendere, legittimamente compiute su base informativa adeguata, rientrano nel perimetro della insindacabilità dell'Organo Amministrativo, nel pieno rispetto della "business judgment rule", purchè "la scelta effettuata sia ragionevole, non sia stata assunta con imprudenza, tenuto conto del contesto e sia stata accompagnata dalle verifiche imposte dalla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico" .
(rif. ordinanza 8 aprile 2020, Tribunale di Roma, sez. specializzata in materia di impresa).

All'Organo di Controllo compete l'obbligo di vigilanza e, quindi, l'obbligo di accertare la presenza dell'assetto, valutarne l'adeguatezza (statica) e l'effettivo funzionamento (dinamico).

* * * *

L'adeguatezza dell'assetto organizzativo in generale.

L'assetto organizzativo dell'azienda è costituito dalla struttura organizzativa, quale insieme di relazioni gerarchiche tra le unità aziendali che consentono la distribuzione dei compiti alle persone e definiscono le loro mansioni.

Secondo la Norma di Comportamento del Collegio Sindacale n.3.4, "per assetto organizzativo deve intendersi il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità".



Nelle aziende di dimensioni medio – piccola, i processi di risk management sono presenti tipicamente in modo implicito ovvero svolti nelle attività operative day by day.

Sul punto, con riferimento alla Vs. società, la sottoscritta ha potuto accertare che :

- vi è una sostanziale identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;
- le attività decisionali e le direttive sono esercitate dai soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
- i meccanismi aziendali assicurano la presenza di personale con adeguate competenze, tali da svolgere le funzioni assegnate;
- esistono direttive e procedure aziendali la cui diffusione è assicurata alla struttura.

* * * *

L'adeguatezza dell'assetto amministrativo - contabile.

Il sistema amministrativo – contabile, secondo la Norma di Comportamento del Collegio Sindacale n. 3.6, può definirsi come “l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informazione societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa”.

Ai sensi dell'art. 2403, 1^a comma, C.C., il collegio sindacale deve vigilare sull'adeguatezza di tale assetto.

In tema di revisione legale, anche l'articolo 14 del D. Lgs. 39/2010, prevede a carico del Revisore, incaricato del controllo legale dei conti della società, l'obbligo di verificare periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Nella evidenza che l'attendibilità e la correttezza delle informazioni siano, quindi, il punto focale posto alla base della corretta gestione dell'impresa, in termini pratici e nell'esercizio di riferimento, la sottoscritta ha potuto accertare che gli strumenti informatici ed applicativi costituenti il sistema amministrativo – contabile consentono di ottenere informazioni societarie complete, attendibili e corrette nella rappresentazione dei fatti aziendali, in accordo con i principi contabili.

In particolare, il sistema amministrativo – contabile adottato dalla società può ritenersi adeguato, giacché permette:

- a) la completa, tempestiva ed attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;
- b) la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- c) la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio di esercizio.

* * * *

L'adeguatezza dei sistemi in riferimento alla loro idoneità ad assicurare la tempestiva rilevazione della crisi.



Con il novellato articolo 2086 Codice Civile, l'adeguatezza dei sistemi deve essere valutata anche con riferimento alla loro idoneità ad assicurare la tempestiva rilevazione della crisi, requisito indispensabile per consentire agli amministratori di porre in essere le azioni correttive in epoca precoce al fine di recuperare l'equilibrio aziendale.

E' quindi richiesta all'organo di controllo, anche in adempimento di quanto stabilito dall'articolo 14 C.C.I.I., una ulteriore attività di controllo, in relazione alla loro efficacia a tal scopo, con l'obiettivo di fornire costantemente informazioni relative:

- * al costante equilibrio economico – finanziario dell'azienda,
- * al prevedibile andamento della gestione
- * alle situazioni che possano causare in un futuro prevedibile la perdita della continuità aziendale.

L'attenzione deve essere rivolta soprattutto al requisito della "tempestività" ossia alla capacità del sistema di rilevare informazioni in tempi contenuti; infatti la prontezza del sistema permette un'azione rapida di fronte agli accadimenti interni ed esterni e, quindi, garantisce maggiori possibilità sia di sfruttare rapidamente situazioni vantaggiose per l'impresa, sia di arginare eventi negativi, ponendo in essere opportune azioni correttive.

In tale ottica, grande rilievo giuridico viene riservato all'attività di pianificazione, di monitoraggio e di controllo di gestione, la cui implementazione è uno degli strumenti ritenuti più idonei a fare emergere precocemente i segnali di difficoltà ed agevolare, se del caso, il recupero tempestivo dell'equilibrio aziendale.

Con riferimento alla Vs. Società, la sottoscritta può attestare che, nel periodo di riferimento: - per lo svolgimento delle attività sociali sono state previste procedure di pianificazione (budgeting, reporting, forecast) sufficienti ad estrapolare le informazioni utili alla pianificazione nel breve periodo; - il sistema informativo contabile è risultato affidabile ed ha consentito di estrapolare informazioni utili per il monitoraggio degli indicatori aziendali; - il management ha potuto disporre di un sistema di reporting che, con riferimento agli aspetti gestionali ha assecondato la immediatezza delle informazioni;- è stata costantemente applicata una analisi degli scostamenti tale da favorire gli interventi economici e finanziari adeguati.

* * * *

La continuità aziendale.

La continuità aziendale (going concern) è in primo luogo un postulato, ovvero un principio contabile generale al quale attenersi per la redazione del bilancio d'esercizio.

In linea generale si ha continuità aziendale quando l'impresa, attraverso lo svolgimento della propria attività operativa, è in grado di: - pervenire ad una soddisfacente condizione di economicità, intesa come la capacità di preservare l'equilibrio economico della gestione; - consentire una congrua remunerazione del capitale di rischio; - mantenere l'equilibrio monetario della gestione; - soddisfare le aspettative degli stakeholders.



Il riferimento normativo è dato dall'articolo 2423 bis comma 1 n.1 del Codice Civile, secondo cui la valutazione della continuità aziendale comporta che l'Organo Amministrativo effettui una valutazione prospettica, constatando la capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

In base a quanto disciplinato dallo IAS 1, inoltre, vi è continuità aziendale quando l'impresa è in grado di adempiere finanziariamente alle proprie obbligazioni nei successivi dodici mesi e non vi siano incertezze tali da rendere le posizioni debitorie insostenibili.

Oltre che a carico dell'Organo Amministrativo (in qualità di redattore del bilancio) e dei Sindaci (in qualità di soggetti che vigilano sull'andamento della società), l'articolo 14 lettera f) del D. Lgs. 39/2020 prevede a carico di coloro che sono incaricati della revisione legale della società, l'obbligo di esprimere un giudizio sul bilancio, comprendente "una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale".

E' dunque responsabilità del Revisore acquisire elementi probativi adeguati e sufficienti sul presupposto della continuità aziendale e concludere se vi sono significative incertezze in merito.

In applicazione al principio di revisione ISA 570, e previo esame dei seguenti documenti:

- Relazione sulla Gestione, da cui si sono estrapolate le informazioni utili per valutare le condizioni di operatività dell'azienda ed i suoi programmi di sviluppo sul mercato;
- Bilanci depositati per gli ultimi due esercizi, da cui si sono acquisite le informazioni economiche e patrimoniali utili per effettuare una analisi per indici (di redditività, patrimoniali e di liquidità), nonché le Note Integrative allegate;
- Prospetti finanziari (cash flow, tesoreria) tramite cui si è individuato l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa;

la sottoscritta dà atto che l'Organo Amministrativo ha effettuato, sulla base delle evidenze attualmente disponibili e degli scenari allo stato configurabili, la valutazione della capacità dell'impresa di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro, ovvero che abbia liquidità derivante dalla gestione corrente e fondi disponibili sufficienti a rimborsare i debiti ed a fare fronte agli impegni in scadenza.

Il sottoscritto Revisore può pertanto attestare di avere verificato l'informativa di bilancio con particolare riferimento alla continuità aziendale, in relazione alla quale non vengono evidenziate situazioni di incertezza.

* * * * *



La valutazione degli eventi successivi dopo la chiusura dell'esercizio.

Il Revisore deve prendere in considerazione tutti gli eventi verificatisi sino alla data di redazione della relazione di revisione al bilancio d'esercizio.

Trattasi di responsabilità in ordine ad eventi successivi, ovvero a condizioni che esistevano e/o a condizioni successivamente emerse rispetto alla data di bilancio.

Il riferimento normativo a cui attenersi è l'articolo 2427 numero 22 quater del Codice Civile che impone di fornire informazioni in Nota Integrativa che riguardino la natura e l'effetto patrimoniale, economico e finanziario di fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

L' OIC 29, poi, prevede tre possibili classificazioni dei fatti successivi alla chiusura dell'esercizio, ovvero quelli che hanno impatto sui valori di bilancio, quelli che non comportano variazioni ai valori di bilancio e quelli che hanno effetti sulla continuità aziendale.

Il paragrafo 61 dell'OIC 29 richiede che il fatto, se rilevante, debba essere illustrato nella Nota Integrativa al fine di evitare che la mancata comunicazione possa compromettere la possibilità per i destinatari dell'informativa societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

Il principio di revisione ISA Italia 560 disciplina l'argomento, infine, prevedendo che il Revisore legale sia tenuto a verificare che la Nota Integrativa riporti una adeguata informativa con riferimento agli effetti derivanti da eventi catastrofici sull'operatività e sul business dell'impresa.

A tale proposito il sottoscritto Revisore ritiene di avere acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati per affermare che l'Organo amministrativo ha identificato in modo corretto e completo tutti i possibili effetti legati all'emergenza sanitaria ancora in corso ed alla scoppiata guerra sui territori russo – ucraino con riferimento alla propria realtà aziendale ed ha tenuto conto della loro significatività.

* * * *

La revisione delle stime contabili.

Ai sensi del principio di revisione ISA 540, il Revisore è tenuto alla verifica dei modi in cui l'Organo Amministrativo ha effettuato la stima contabile, individuando i metodi, le assunzioni significative, i dati e l'informativa che deve essere fornita circa l'incertezza della stima, sino a pervenire ad una valutazione complessiva basata sulle procedure svolte.

In questo percorso è fondamentale la fase della comunicazione con gli organi di governance, al fine di acquisire gli elementi chiave della comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, nonché del livello di rischio a cui sono assoggettate le stime adottate.



Nel bilancio 2021 non sono state rilevate revisioni delle stime contabili rispetto al bilancio dell'esercizio precedente.

* * * *

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10.

La sottoscritta ha svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio di esercizio della società Pesaro Parcheggio srl, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico e dalla nota integrativa per l'esercizio chiuso a tale data.

A giudizio della scrivente, il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

La sottoscritta ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, guidata da generali criteri di indipendenza e di etica come applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Gli obiettivi del Revisore sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio di esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionale ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o da eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, la sottoscritta ha esercitato il giudizio professionale ed ha mantenuto la prudenza professionale per tutta la durata dell'incarico. Inoltre:

- ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il suo giudizio;
- ha valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'organo amministrativo, inclusa la relativa informativa;
- ha acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate;
- ha valutato la presentazione, la struttura ed il contenuto del bilancio di esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, ed ha accertato che il bilancio d'esercizio rappresenta le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta



rappresentazione, oltre che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

in conclusione, ai fini del giudizio ai sensi dell'art.14 comma 2 lettera e) del D. Lgs.39/10, sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto

acquisite nel corso dell'attività di controllo e revisione, il sottoscritto Revisore rilascia un giudizio senza modifica.

Pesaro, li 14 Aprile 2022

Dott.ssa Federica Massei

